

Sostituire l'articolo 24 con il seguente:

« ART. 24.

(Interventi a favore del cabotaggio marittimo).

1. L'intervento previsto, per l'intero anno contributivo 2002, in favore delle imprese armatoriali che esercitano attività di cabotaggio, dall'articolo 52, comma 32, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è elevato fino al limite dell'80 per cento anche a favore delle imprese che hanno convenzioni o contratti di servizio con lo Stato.

2. All'articolo 52, comma 32, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è soppresso l'ultimo periodo.

3. Per le finalità di cui al precedente comma 1, è autorizzato, a decorrere dall'anno 2002, un limite d'impegno quindicennale di 8 milioni di euro per l'ammortamento, a diretto carico dello Stato, degli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie - da stipulare secondo le modalità e le procedure messe in atto per l'applicazione dell'articolo 9 della legge 28 dicembre 1999, n. 522 - necessarie per far fronte alla relativa spesa.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per gli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente »Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

24. 1. (ex 16. 2) Meroi.

Al comma 1, premettere i seguenti:

« 01. All'articolo 52, comma 32, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "43 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "80 per cento".

01-bis. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, entro il limite di 80 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'unità previsionale di base 7.1.3.3 "Fondo speciale di parte corrente" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

24. 2. (ex 16. 3. Nuova formulazione) Duca, Vigni, Pasetto, Lusetti, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

« 2-bis. I contributi per la formazione professionale della gente di mare di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), e commi 4, 4-bis e 4-ter del decreto legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, come integrato dal decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, e dalla legge 28 dicembre 1999, n. 522, sono prorogati fino al 31 dicembre 2002.

2-ter. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 2-bis, pari a 15 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'unità previsionale di base 7.1.3.3 »Fondo speciale di parte corrente« dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

24. 3. (ex 16. 8) Duca, Vigni, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis.

(Istituti per tecnici dei trasporti).

1. I programmi dei corsi impartiti dagli istituti per tecnici dei trasporti dovranno comprendere, per i tecnici destinati al comando o alla direzione di macchina di navi, tutte le attività formative e addestrative necessarie per il conseguimento del titolo di ufficiale di navigazione addetto alla guardia così come definito dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 5 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 248 del 23 ottobre 2000, come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 22 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 2001, nonché l'addestramento di base previsto dalla sezione A-VI/1, paragrafo 2, del codice di addestramento, certificazione e tenuta della guardia (codice STCW) adottato con la risoluzione n. 2 dalla Conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti autorizzerà, qualora ne ricorrano le condizioni, entro trenta giorni dalla richiesta presentata dagli istituti, le strutture tecniche e organizzative necessarie ad impartire l'addestramento previsto dalla convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia (STCW), adottata a Londra il 7 luglio 1978, ratificata ai sensi della legge 21 novembre 1985, n. 739, e successivi emendamenti.

3. In caso di superamento dei corsi e delle attività addestrative di cui al comma 1, i suddetti istituti saranno legittimati a rilasciare la relativa certificazione, così come previsto dalla convenzione STCW. Tali istituti saranno altresì legittimati a condurre gli esami e a rilasciare le certificazioni anche per i titoli superiori.

4. La frequenza alle attività addestrative gestite dagli istituti sarà consentita

anche ai marittimi per i quali la convenzione STCW preveda la relativa certificazione, anche nel caso in cui non siano studenti degli istituti stessi. Gli istituti provvederanno, in caso di superamento dei corsi, a rilasciare la relativa certificazione.

5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipulerà con gli istituti tecnici dei trasporti, nonché con le Regioni e con enti pubblici e privati, convenzioni per l'espletamento delle attività addestrative richieste dalla convenzione STCW, nei limiti di bilancio del Ministero stesso.

24. 01. (ex 16. 01) Pasetto, Lusetti, Duca, Di Gioia.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

« ART. 25-bis. — 1. L'articolo 319 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« ART. 319. (*Assunzione di personale straniero*). — Nei porti esteri della navigazione marittima o interna, e nei porti nazionali, ove non siano disponibili rispettivamente marittimi o personale navigante di nazionalità italiana, possono essere assunti anche stranieri in misura non superiore ad un quarto dell'intero equipaggio e per il solo tempo necessario al viaggio da compiere.

In caso di speciali esigenze, l'autorità consolare o la capitaneria di porto può autorizzare l'assunzione di stranieri in misura superiore a quella indicata nel comma precedente ».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 2, le parole « e di primo ufficiale di coperta » sono soppresse;

b) all'articolo 7, comma 1, le parole « e di primo ufficiale di coperta » sono soppresse;

c) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: « Paesi terzi » sono aggiunte le seguenti: « con la qualifica di ufficiale e operatore radio »;

d) all'articolo 8, comma 1, le parole « e di primo ufficiale di coperta » sono soppresse;

e) all'articolo 8, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: « , per le qualifiche di ufficiale e operatore radio »;

f) all'articolo 8, comma 4, le parole: « e di primo ufficiale di coperta » sono soppresse.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato, nei limiti di bilancio del Ministero stesso, a stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, nonché con istituti scolastici, per consentire la frequenza ai corsi, così come disciplinati dai relativi decreti dirigenziali, richiesti alla convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia (STCW), adottata a Londra il 7 luglio 1978, ratificata ai sensi della legge 21 novembre 1985, n. 739, e relativi emendamenti ».

25. 01. (ex 16. 02.) Scaltritti.

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

ART. 25-bis.

(Modifica all'articolo 34 del codice della navigazione).

1. All'articolo 34 del codice della navigazione, le parole « dell'amministrazione interessata » sono sostituite dalle seguenti: « dell'amministrazione statale, regionale o dell'ente locale competente »; dopo le parole: « possono essere destinate » sono inserite le seguenti: « , senza corresponsione di canone, ».

25. 02. La Commissione.

ART. 26.

(Ammodernamento infrastrutture portuali).

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Per dare avvio a quanto previsto dall'articolo 100 della legge 21 novembre 2000, n. 342 viene stanziata a decorrere dal 2002 la somma annuale di 36 milioni di euro; detta somma è destinata alle Autorità Portuali.

1-ter. All'onere derivante dal precedente comma si provvede per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

26. 9. (ex 17. 2.) Duca, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2003 nei porti sedi di autorità portuale il gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I, Titolo V, della legge 9 febbraio 1963, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il gettito della tassa e dei diritti marittimi di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni ed integrazioni, affluiscono ai bilanci delle rispettive autorità portuali.

2-ter. All'onere di cui al comma 2-bis si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, sull'unità previsionale di base 7.1.3.3 - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro

dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

26. 8. (ex 17. 11.) Duca, Vigni, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine del proseguimento del programma di ammodernamento e riqualificazione delle infrastrutture portuali di cui all'articolo 9 della legge 30 novembre 1998, n. 413, e per la realizzazione delle autostrade del mare, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali di 54.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2003, di 54.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, sull'unità previsionale di base di conto capitale cap. 9001 - Fondo speciale - dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

26. 7. (ex 17. 12.) Duca, Vigni, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei, Pasetto, Lusetti, Di Gioia.

Dopo l'articolo 26 è aggiunto il seguente:

ART. 26-bis. (Consorti di sviluppo industriale). — 1. Al fine di favorire l'insediamento di nuovi siti industriali, i consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, i cui piani regolatori generali industriali comprendono aree portuali, svolgono in dette aree le funzioni attribuite alle autorità portuali dall'articolo 6 della legge 28 gen-

naio 1994, n. 84, fino a quando queste sono utilizzate per lo svolgimento dei compiti istituzionali.

26. 01. (ex 17. 01.) Carbonella.

Dopo l'articolo 26, è aggiunto il seguente:

ART. 26-bis.

1. Al fine di favorire l'insediamento di nuovi siti industriali, i consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, i cui piani regolatori generali industriali comprendono aree marittime demaniali non portuali, svolgono in dette aree le funzioni attribuite alle autorità portuali dall'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, fino a quando queste sono utilizzate per lo svolgimento dei compiti istituzionali.

26. 02. (ex 17. 01) (nuova formulazione)
Mereu, De Laurentiis, Sardelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 1 dell'articolo 24 della legge 5 marzo 2001, n. 57, è aggiunta la seguente lettera:

« g) finanziare uno studio per la definizione di infrastrutture funzionalmente correlate al sistema degli interporti necessarie ad incrementare la logistica ed il trasporto intermodale nei distretti industriali ».

27. 7. (ex 18. 13.) Pasetto, Lusetti.

ART. 28.

(Disposizioni in materia di trasporto ferroviario e interventi per lo sviluppo del trasporto ferroviario di merci).

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Alle imprese che si impegnano contrattualmente con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a realizzare o

a far realizzare in un quantitativo minimo annuo treni completi di trasporto combinato accompagnato e non accompagnato, o di merci pericolose, ovvero treni misti di trasporto combinato e di merci pericolose, è riconosciuto un contributo in funzione dei treni-chilometro effettuati sul territorio italiano nel triennio 2002-2004 nell'ambito dei fondi di cui ai capitoli 1539 e 1543 dell'unità previsionale di base 3.1.2.8 del centro di responsabilità amministrativo « Tesoro » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002. Per trasporto combinato si intende il trasporto merci per cui l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza il veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia. Per trasporto ferroviario merci pericolose, anche in carri tradizionali, si intende il trasporto delle merci classificate dal regolamento internazionale per il trasporto di merci pericolose-RID.

28. 5. (vedi 19.5) Lion, Pecoraro Scano, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

5-bis. Per rimuovere la congestione stradale dovuta all'autotrasporto merci, a partire dal 10 marzo 2002 è costituito a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo per il riequilibrio modale al fine di agevolare il trasferimento del trasporto delle merci dalla strada alla ferrovia e al mare, attraverso intese tra le imprese ferroviarie e le imprese di autotrasporto in conto terzi, e le imprese marittime. Il funzionamento del fondo di cui alla lettera *a)* è disciplinato da specifico provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La dotazione iniziale del fondo è stabilita in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

5-ter. All'onere di cui al comma *5-bis*, si provvede mediante corrispondente ridu-

zione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, sull'unità previsionale di base di conto capitale cap. 9001 - Fondo speciale - dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

28. 3. (ex 19. 21.) Duca, Vigni, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

(A.C. 2032 - Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti:

6.27 Vigni e 22.05 Duca ed altri,

PARERE FAVOREVOLE

sui restanti emendamenti al fascicolo n. 1, sull'emendamento 26.02 nonché sui subemendamenti 0.26.1.6, 0.26.1.5 e 0.26.1.7.

(A.C. 2032 - Sezione 3)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1 Lion, 2.6 Fanfani, 6.8 Lupi, 6.314 Vigni, 6.358 Realacci, 8.7 Duca, 8.6 De Laurentiis, 10.25 e 10.27 Realacci, 10.13 Burani Procaccini, 10.01 Duca, 10.02 Pappaterra, 12.01 Realacci 13.3 Vianello, 13.45 Molinari, 13.29 Burton, 13.35, 13.34, 13.36 e 13.37 Di Gioia, 13.16 Chianale, 17.4 Sandri, 22.4 Vigni, 22.5 Raffaldini, 22.01 Pasetto, 22.04 Sardelli, 22.02 Pasetto, 22.03 Lion, 22.05 Duca, 24.1 Meroi, 24.2 Duca, 24.3 Duca, 24.01 Pasetto, 25.01 Scaltritti, 26.7, 26.8 e 26.9 Duca, 26.01 Carbonella, 26.02 Mereu, 27.7 Pasetto, 28.5 Lion, 28.3 Duca e 29.1 Realacci, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

PARERE FAVOREVOLE

sull'articolo aggiuntivo 29.01 del Governo, a condizione che, per garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, sia aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 8-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori per i quali l'individuazione del soggetto affidatario sia già intervenuta alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Per quanto riguarda le singole proposte emendative recanti oneri la cui copertura sia individuata a valere sull'accantonamento di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'ambito del Fondo speciale di conto capitale per il triennio 2002-2004, il parere si intende favorevole nel presupposto che non siano stati precedentemente approvati emendamenti, provvisti della medesima modalità di copertura, tali da determinare nel loro complesso oneri pari ad euro 19.238.000 per l'anno 2002, euro 12.737.000 per l'anno 2003 ed euro 22.500.000 per l'anno 2004.

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 e sui subemendamenti 0.26.1.6, 0.26.1.5 e 0.26.1.7 Parolo.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

all'articolo aggiuntivo 25.02 della Commissione, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, privi di quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sugli emendamenti 3.2, 5.1, 6.400, 6.402, 6.403, 6.404, 10.100, 21.1 e 26.50 della Commissione, sui subemendamenti 0.29.01.1, 0.29.01.2, 0.29.01.3 e 0.29.01.4 della Commissione e sui subemendamenti 0.6.403.1 e 0.6.403.2 Realacci e 0.25.02.1 Lion.

(A.C. 2032 - Sezione 4)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Disposizioni per l'aggiornamento del Piano generale dei trasporti e per l'accesso al SIMPT).

1. Per le finalità indicate al comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è autorizzata la spesa di 700.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

2. È facoltà del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concedere ad associazioni e società private l'accesso, a titolo oneroso, alle procedure elaborative, agli strumenti di analisi dei risultati ed alla banca dati del Sistema informativo

per il monitoraggio e la pianificazione dei trasporti (SIMPT) del Servizio pianificazione e programmazione dell'ex Ministero dei trasporti e della navigazione. Le modalità ed i corrispettivi per l'accesso da parte dei soggetti di cui al presente comma sono definiti con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le finalità di cui al presente comma, è istituito apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. I corrispettivi per l'accesso alle procedure elaborative, agli strumenti di analisi dei risultati ed alla banca dati del SIMPT sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e destinati alle finalità di cui al presente articolo.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 700.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede, per i medesimi anni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Disposizioni per l'aggiornamento del Piano generale dei trasporti e per l'accesso al SIMPT).

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'accesso al sistema

informativo di cui al presente comma è gratuito per gli uffici della pubblica amministrazione, gli organi costituzionali e giurisdizionali, nonché per le associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, le associazioni di utenti e consumatori di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, le associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

1. 1. (ex 1. 4.) Lion, Pappaterra, Realacci, Fusillo, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.

(A.C. 2032 – Sezione 5)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

*(Norme di accelerazione
dei lavori pubblici).*

1. I commi 2, 2-bis e 3 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« 2. Le controversie relative ai progetti speciali e alle altre opere di cui al comma 1, per le liti pendenti al 31 dicembre 2001, possono essere definite transattivamente su iniziativa d'ufficio ovvero su istanza del creditore da presentare entro e non oltre il 30 giugno 2002, nel limite del 25 per cento delle pretese di maggiori compensi, al netto di rivalutazione monetaria, interessi, spese ed onorari. Detto procedimento è altresì applicato a tutti gli interventi per i quali risultano iscritte esclusivamente riserve nella contabilità dei lavori. Qualora sulla controversia sia intervenuto un lodo arbitrale o una decisione giurisdizionale non definitiva, il limite per la definizione transattiva è elevabile ad un massimo del 50 per cento dell'importo riconosciuto al netto di riva-

lutazione monetaria ed interessi. All'ammontare definito in sede transattiva si applica un coefficiente di maggiorazione forfettario pari al 5 per cento annuo comprensivo di rivalutazione monetaria e di interessi.

2-bis. L'esame e la definizione delle domande avvengono entro tre mesi dalla data di ricezione di ciascuna istanza. Per la procedura d'ufficio lo stesso termine decorre dalla data dell'avvio del procedimento. Nel caso di accettazione della proposta il termine è interrotto per il tempo occorrente all'Amministrazione ad acquisire il parere dell'Avvocatura generale dello Stato sullo schema di transazione secondo le norme di contabilità pubblica. L'Amministrazione provvede al pagamento degli importi entro i due mesi successivi dall'acquisizione del parere dell'Avvocatura generale dello Stato.

3. La presentazione dell'istanza sospende fino al 30 giugno 2002 i termini relativi ai giudizi pendenti anche in fase esecutiva. Tale procedimento si applica altresì ai progetti speciali ed alle opere previste dalla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 157, individuati all'articolo 2, comma 2, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, già trasferiti dal commissario *ad acta* ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto ».

2. Alla definizione degli atti di trasferimento delle opere di cui al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le procedure di cui all'articolo 20-bis del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sulla base di autocertificazione della rendicontazione della spesa finale approvata dall'organo deliberante e sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente destinatario del trasferimento, per importi non superiori a 103.000.000 di euro. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per gli affari regionali, sono individuati i criteri e le modalità di formazione del campione di progetti non inferiore al 10 per cento delle opere de-

finite, da sottoporre a controllo ai sensi della presente legge.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza oneri per il bilancio dello Stato, un collegio di revisione per la verifica dei rendiconti presentati dal commissario *ad acta* nominato ai sensi degli articoli 9 e 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come da ultimo modificato dal presente articolo. Il collegio è costituito da un magistrato della Corte dei conti con qualifica non inferiore a consigliere che lo presiede, da un dirigente generale del Ministero dell'economia e delle finanze e da un dirigente generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La verifica dei rendiconti dovrà riguardare le attività del commissario *ad acta* sotto l'aspetto dell'efficienza, efficacia ed economicità della gestione, nel rispetto delle normative vigenti. Le delibere del collegio sono atti definitivi.

4. Agli interventi di edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si applicano i limiti di costo di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1994, nel caso in cui le gare di appalto per la realizzazione dei lavori siano andate deserte per almeno due volte. In tale ultimo caso si può procedere ad una eventuale riduzione del numero degli alloggi da realizzare. In alternativa, il concessionario del programma di cui al predetto articolo 18 può contribuire con fondi propri all'incremento del finanziamento statale, nei limiti massimi di costo di cui al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, ai fini della completa realizzazione dell'opera.

5. Gli alloggi realizzati con il finanziamento privato di cui al comma 4 possono essere ceduti agli enti locali, agli istituti autonomi case popolari, comunque denominati, o agli enti assimilati, territorialmente competenti. Nel caso in cui i predetti alloggi rimangano nella disponibilità

del promotore, questi è tenuto, per un periodo di dodici anni, a destinarli alla locazione con le modalità di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in favore dei dipendenti pubblici impegnati nella lotta alla criminalità.

6. La scadenza dei termini di centotanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2, e dall'articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, già differita, da ultimo, al 31 ottobre 2001 dall'articolo 145, comma 81, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è ulteriormente differita a nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il finanziamento degli interventi così attivati è comunque subordinato alle disponibilità esistenti alla data di ratifica da parte del comune dell'accordo di programma, sullo stanziamento destinato alla realizzazione del programma di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

7. A seguito della mancata attivazione da parte della regione degli accordi di programma ai sensi dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1999, n. 136, per la localizzazione degli interventi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si procede, su richiesta del soggetto proponente, con contemporanea comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla rilocazione del programma in altra regione. In tale caso, il presidente della giunta regionale e il sindaco del comune interessati alla nuova localizzazione, sottoscrivono un accordo di programma, ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ratificare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il finanziamento dei programmi è comunque subordinato alle disponibilità esistenti alla data di ratifica da parte del comune dell'accordo di programma, sullo stanziamento destinato alla realizzazione del programma di cui all'ar-

ticolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

8. Per i lavori di rilevante interesse nazionale per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, individuati con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ivi previsti, la cui esecuzione non sia ancora iniziata o proseguita, ovvero, se iniziata o proseguita, risulti comunque sospesa alla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri dispone, di norma, l'utilizzazione delle somme non impiegate ai sensi di quanto disposto al comma 5 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 67 del 1997, revocando contestualmente la nomina dei relativi commissari straordinari. Per tutti gli interventi ritenuti prioritari il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dispone la nomina di uno o più nuovi commissari straordinari, cui spetterà l'assunzione di ogni determinazione, anche di carattere contrattuale, ritenuta necessaria e comunque utile per pervenire all'avvio ovvero alla prosecuzione dei lavori, anche sospesi. Le determinazioni assunte dai commissari straordinari sono vincolanti per le amministrazioni competenti. Restano applicabili i commi 2, 3, 4, 4-bis e 4-quater dell'articolo 13 del citato decreto-legge n. 67 del 1997.

9. Il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la emissione dei decreti definitivi, recanti la determinazione dei contributi per l'edilizia agevolata di cui all'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, all'articolo 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166, all'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, ed agli articoli 2 e 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513, è dimostrato dai singoli mutuatari attraverso la presentazione della relativa autocertificazione all'istituto mutuante. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato

ad effettuare controlli a campione per verificare le dichiarazioni contenute nelle autocertificazioni.

10. Al comma 49 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: « Il commissario *ad acta* previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, con propria determinazione, affida entro due mesi » sono sostituite dalle seguenti: « Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nomina un commissario *ad acta* che, con propria determinazione, affida entro sei mesi ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

(Norme di accelerazione dei lavori pubblici).

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per le opere stradali di interesse intercomunale in corso di realizzazione, ammesse al finanziamento ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, le funzioni di esecuzione, manutenzione e gestione sono trasferite alle regioni che subentrano nei rapporti giuridici intercorsi, anche processuali, ai soggetti attuatori, con vincolo di utilizzazione delle risorse al completamento dei progetti originariamente approvati.

2. 1. (ex 2.8) Antonio Barbieri.

(Approvato)

Sopprimere il comma 4.

2. 2. Acquarone, Realacci, Iannuzzi, Lusetti.

Sopprimere il comma 5.

2. 3. Acquarone, Iannuzzi, Lusetti, Realacci.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: territorialmente fino alla fine del comma con le seguenti: che siano territorialmente competenti ad un prezzo non superiore al limite massimo di costo di cui al predetto decreto del Ministro dei lavori pubblici del 5 agosto 1994, per la realizzazione degli stessi alloggi. Nel caso in cui i citati alloggi rimangano nella disponibilità del promotore questi è tenuto, per un periodo non inferiore a dodici anni, a destinarli alla locazione con le modalità di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e previo apposito accordo con le organizzazioni sindacali degli inquilini, in favore dei dipendenti pubblici impegnati nella lotta alla criminalità, ovvero, in mancanza di tali soggetti, a nuclei familiari soggetti a sfratto esecutivo.

2. 4. Vendola, Russo Spena.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: Presidenza del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: diciotto mesi fino alla fine del periodo con le seguenti: il 31 dicembre 2002.

2. 5. (vedi 2. 17.) Lusetti.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. I fondi previsti dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, destinati alla realizzazione dei programmi di edilizia agevolata di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sono utilizzati ai relativi fini

erogativi e sono destinati alla copertura dei maggiori costi derivanti dall'adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza, nonché alla copertura finanziaria degli interventi indicati ai commi 4, 6 e 7 del presente articolo.

2. 6. (vedi * 2. 27.) Fanfani, Iannuzzi.

Sopprimere il comma 9.

2. 7. Acquarone, Iannuzzi, Realacci, Lu-setti.

(A.C. 2032 – Sezione 6)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 3.

(Disposizioni in materia di servitù).

1. Le procedure impositive di servitù previste dalle leggi in materia di trasporti, telecomunicazioni, acque, energia, relative a servizi di interesse pubblico, si applicano anche per gli impianti che siano stati eseguiti e utilizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il diritto dei proprietari delle aree interessate alle relative indennità.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli aventi titolo fino all'imposizione della servitù.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, l'autorità pubblica può procedere, ai sensi dell'articolo 43 del medesimo testo unico, disponendo, con oneri di esproprio a carico dei soggetti beneficiari, l'eventuale acquisizione del bene immobile sul quale sia stata imposta la servitù, al patrimonio di soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autoriz-

zazioni o licenze che svolgano, anche in base alla legge, servizi di interesse pubblico nei settori di cui al comma 1.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO
3 DEL DISEGNO DI LEGGE**

ART. 3.

(Disposizioni in materia di servitù).

Sopprimere il comma 3.

3. 1. Vigni, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Bandoli, Sandri, Zunino, Vianello, Piglionica.

Al comma 3:

dopo la parola: l'Autorità la parola: pubblica è sostituita dalla parola: espropriante; dopo le parole: l'eventuale acquisizione del le parole: bene immobile sul quale sia stata imposta la sono sostituite dalle parole: diritto di; dopo la parola: licenze è aggiunta la parola: o; alla fine del comma sono aggiunte le parole: I soggetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997 n. 318 sono Autorità esproprianti ai fini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

3. 2. *(Nuova formulazione)* Le Commissioni.

(Approvato)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. Le proroghe dei termini di scadenza delle occupazioni di urgenza stabilite dall'articolo 5 della legge 29 luglio 1980, n. 385, dall'articolo 1, comma 5-bis, del decreto legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1985, n. 42, dall'articolo 6 della legge 18 aprile 1984, n. 80, dall'articolo 1 del decreto legge 28 febbraio 1986, n. 48,

convertito dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, dall'articolo 14, comma 2, del decreto legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, dall'articolo 1 del decreto legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, dall'articolo 22 della legge 20 maggio 1991, n. 158, coordinate tra loro nelle scadenze, si intendono, con effetto retroattivo, riferite anche ai procedimenti espropriativi in corso alle scadenze previste dalle singole leggi e si intendono efficaci anche in assenza di atti dichiarativi delle amministrazioni precedenti.

3. 01. (ex 3. 03.) Brusco, Alberta De Simone.

(Approvato)

(A.C. 2032 – Sezione 7)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 4.

*(Disposizioni in materia
di espropriazione).*

1. All'articolo 58, comma 1, numero 62), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono aggiunte, in fine, le parole: « limitatamente alle norme riguardanti l'espropriazione ».

(A.C. 2032 – Sezione 8)

**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 5.

*(Disposizioni relative
al Registro italiano dighe).*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento attuativo del Re-

gistro italiano dighe (RID) di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, i concessionari delle dighe di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono tenuti ad iscriversi al RID ed a corrispondere al medesimo un contributo annuo per le attività di vigilanza e controllo svolte dallo stesso. Per le altre attività che, in base alle vigenti norme, il RID è tenuto ad espletare nelle fasi di progettazione e costruzione delle predette dighe, è stabilito altresì, a carico dei richiedenti, un diritto di istruttoria.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla disciplina dei criteri di determinazione del contributo e dei diritti previsti al comma 1, nonché delle modalità di riscossione degli stessi, nel rispetto del principio di copertura dei costi sostenuti dal RID.

3. Con il decreto di cui al comma 2 è altresì determinato, in sede di prima applicazione della presente legge, l'ammontare dei contributi e diritti di cui al medesimo comma 2, nonché la quota parte delle entrate, da destinare ad investimenti e potenziamento, che dovrà essere compresa tra il 50 e il 70 per cento.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

4. Il presente articolo si applica anche ai soggetti intestatari a qualunque titolo di condotte forzate con dighe a monte.

5. 1. *(Nuova formulazione)* Le Commissioni.

(Approvato)

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE: MODIFICA DELL'ARTICOLO 51 DELLA COSTITUZIONE (1583) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE CORDONI ED ALTRI; BOATO; PISCITELLO ED ALTRI; MAZZUCA; ALBERTA DE SIMONE; MAURA COSSUTTA E PISTONE; MUSSOLINI; PRESTIGIACOMO; CIMA ED ALTRI; DORINA BIANCHI; MORONI; BIANCHI CLERICI ED ALTRI (61-183-206-303-355-367-404-466-1313-1314-1316-1799)

(A.C. 1583 – Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1583 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. All'articolo 51, primo comma, della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. – 1. All'articolo 51 della Costituzione il primo comma è sostituito con i seguenti:

« Tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici in condizione di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.

La legge promuove condizioni di eguaglianza per l'accesso alle cariche elettive al fine dell'equilibrio della rappresentanza tra i sessi ».

1. 1. Boato, Cima, Zanella, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Lion.

Al comma 1, sostituire le parole da: A tal fine fino alla fine del periodo con le seguenti: La Repubblica promuove, con appositi provvedimenti la parità di accesso tra donne e uomini al fine dell'equilibrio della rappresentanza elettiva tra i sessi.

1. 2. Boato, Cima, Zanella, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Lion.

Al comma 1, sostituire le parole da: A tal fine fino a: le pari opportunità con le seguenti: La Repubblica promuove con appositi provvedimenti la parità di accesso.

1. 5. Mascia, Deiana, Titti De Simone, Valpiana.

Al comma 1, dopo la parola: promuove aggiungere le seguenti: e garantisce.

1. 6 Mazzuca Poggiolini.

Al comma 1, sostituire le parole: le pari opportunità con le seguenti: la parità di accesso.

1. 4. Boato, Cima, Zanella, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Lion.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: al fine dell'equilibrio della rappresentanza elettiva tra i sessi.

1. 3. Boato, Cima, Zanella, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Lion.